



AS FO
Azienda sanitaria
Friuli Occidentale



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la composizione, la nomina, le funzioni e le modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, d'ora innanzi - per brevità - denominato "OIV", previsto dal Dlgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.

Art. 2

(Finalità)

1. L'OIV valuta, sotto il profilo gestionale, l'effettiva attuazione, da parte delle strutture aziendali, delle scelte contenute negli atti di indirizzo strategico in termini di congruenza tra obiettivi prefissati e risultati ottenuti. Tale funzione di controllo si inserisce nella logica più ampia del processo strategico di pianificazione e controllo aziendale.

Art. 3

(Funzioni e responsabilità)

1. L'OIV esercita in piena autonomia le seguenti funzioni previste dal comma 4, dell'art. 14 del D.Lgs n.150/2009:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Direttore Generale nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
- c) valida la relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; la validazione positiva è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti del personale;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi e dai regolamenti interni all'amministrazione;
- e) verifica, sulla base del sistema di misurazione e valutazione aziendale, la corretta applicazione del processo di valutazione annuale dei dirigenti responsabili di struttura e le modalità di attribuzione della retribuzione di risultato, secondo quanto previsto dalla apposita regolamentazione aziendale;
- f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica;
- g) promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità con riferimento alle disposizioni normative in materia;
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità
- i) valuta in seconda istanza l'apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi da parte del personale dell'Azienda, compatibilmente alle disposizioni di legge e dei vigenti CCNL;
- j) esercita le attività di controllo strategico e riferisce in proposito direttamente al Direttore Generale;
- k) effettua ogni altra funzione prevista dalla normativa nazionale e regionale in materia.

2. Come organo di valutazione di seconda istanza agisce in conformità ai CCNL ed ai regolamenti aziendali in materia di valutazione dei dirigenti e del personale del comparto.

Art. 4

(Rapporti con le strutture aziendali)

1. L'OIV ha autonomia operativa ed ha diritto ad accedere, per lo svolgimento delle proprie funzioni, a tutte le fonti informative attinenti all'organizzazione e alla gestione aziendale.
2. La Direzione Generale garantisce la necessaria collaborazione affinché l'OIV sia in grado di espletare con speditezza i propri compiti.
3. L'OIV:
 - a) si avvale stabilmente del supporto tecnico della S.C. Programmazione e controllo che svolge le funzioni di Struttura tecnica permanente di supporto e assicura la propria collaborazione anche per l'attività di verbalizzazione delle sedute, con l'apporto di un dipendente designato all'interno della Struttura stessa;
 - b) interloquisce con gli organi e le strutture dell'Azienda dai quali ha diritto di ricevere collaborazione, informazioni e documenti;
 - c) stabilisce i modi, le forme ed i tempi di consultazione delle componenti istituzionali dell'Azienda e di acquisizione della documentazione relativa ai processi di gestione dell'ente;
 - d) è vincolato ai principi di riservatezza, correttezza, imparzialità e trasparenza delle procedure.

Art. 5

(Composizione)

1. L'OIV è un organo collegiale costituito da tre componenti esterni. La nomina è effettuata, ai sensi dell'art. 14-bis, c.2, del D.Lgs. 150/2009 e ss.ii.mm., con decreto del Direttore Generale scegliendo tra gli iscritti nell'Elenco nazionale, previo avviso di selezione comparativa pubblicato nell'apposita sezione del Portale della performance del Dipartimento della Funzione pubblica. Il componente dell'OIV con funzioni di Presidente viene individuato dal Direttore Generale e deve essere iscritto nella fascia professionale n. 3 dell'Elenco Nazionale.
2. L'OIV è nominato dal Direttore Generale per un periodo di tre anni con possibilità di rinnovo per una sola volta.

3. La scelta dei componenti è effettuata dal Direttore Generale sulla base di una valutazione comparativa dei curricula dei candidati. Qualora si ritenga necessario, tale valutazione può essere integrata da colloqui individuali al fine di valutare la motivazione dei candidati, la visione del ruolo dell'OIV e della propria attività nello stesso, la capacità di creare una visione condivisa e di possedere un'appropriata cultura organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza, integrità e miglioramento continuo.

4. Ai sensi dell'art. 7, comma 6-quater del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis, 6-ter dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 6

(Requisiti professionali)

1. I componenti dell'OIV devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. essere cittadini italiani o dell'Unione Europea

b. essere in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale o di laurea quadriennale conseguita nel vecchio ordinamento

c. comprovata professionalità ed esperienza pluriennale maturata nelle seguenti aree:

- ✓ Management;
- ✓ Valutazione delle prestazioni;
- ✓ Valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
- ✓ Programmazione e controllo di gestione.

2. Posso essere nominati componenti OIV i soggetti iscritti da almeno 6 (sei) mesi nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 06.08.2020. L'incarico di Presidente di OIV può essere affidato esclusivamente ai soggetti iscritti nella fascia professionale n. 3;

3. I requisiti professionali devono essere espressi dall'OIV nella loro completezza.

4. I componenti dovranno, altresì, dichiarare il livello di conoscenza delle lingue straniere, con particolare riferimento alla lingua inglese, nonché di conoscenza dell'utilizzo degli strumenti informatici.

Art. 7

(Cause di incompatibilità)

1. Non possono essere nominati componenti dell'OIV;
 - a) i dipendenti dell'Azienda;
 - b) coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
 - c) chi abbia rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuiti con le organizzazioni di cui alla precedente lettera b);
 - d) soggetti che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti a quelli di cui ai punti b) e c) nei tre anni precedenti la designazione;
 - e) chi sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
 - f) chi si trovi, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti o di affini entro il secondo grado;
 - g) chi sia magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale dell'Azienda;
 - h) chi abbia svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
 - i) chi abbia un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dipendenti dell'Azienda, o con la Direzione strategica;
 - j) chi sia stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
 - k) chi sia revisore dei conti presso l'Azienda.
2. Ciascun componente può appartenere a più OIV per un massimo di quattro. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite è pari a due.
3. L'assenza o l'eventuale contemporanea presenza in altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione deve essere oggetto di dichiarazione sottoscritta dal candidato.
4. Qualora dovessero sopravvenire, nel periodo di vigenza dell'incarico, situazioni di incompatibilità, il componente provvederà a darne immediata comunicazione

all'Azienda e rassegnerà contestualmente le proprie dimissioni. La mancata comunicazione costituisce grave inadempienza da parte del componente dell'OIV e comporta la decadenza immediata dall'incarico. L'Azienda valuterà, tenuto conto di eventuali danni subiti, gli ulteriori provvedimenti da assumere nei confronti del componente incompatibile.

Art. 8

(Competenze del Presidente)

1. Il Presidente dell'OIV:

- a) convoca e presiede le riunioni dell'OIV;
- b) è responsabile dell'espletamento delle attività dell'OIV definite all'art. 3 e ne coordina lo svolgimento in aderenza ai principi vincolanti sopra enunciati;
- c) riferisce al Direttore Generale sulle materie di competenza dell'OIV, anche tramite la redazione dei documenti previsti;
- d) richiede alle strutture dell'Azienda tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei compiti dell'Organismo;
- e) attiva i procedimenti previsti in caso di valutazione di seconda istanza, secondo quanto previsto dai vigenti CCNL e dai regolamenti aziendali in materia di valutazione.

Art. 9

(Convocazione e svolgimento delle sedute)

1. L'OIV si riunisce su convocazione del Presidente con la frequenza necessaria all'espletamento delle funzioni attribuite.
2. Il Presidente rappresenta l'OIV e, avvalendosi della struttura tecnica di supporto, convoca le riunioni, ne fissa l'ordine del giorno e dirige i lavori. Le convocazioni alle sedute, di norma formulate per iscritto e corredate dell'ordine del giorno, sono trasmesse, a cura della struttura tecnica di supporto, su indicazione del Presidente ai componenti e, per conoscenza, alla Direzione Generale, mediante posta elettronica, con un preavviso di almeno tre giorni, fatti salvi i casi di urgenza.
3. Le riunioni possono essere svolte anche in modalità tele/audio-conferenza e/o con procedure telematiche.

4. Per la validità delle riunioni e delle decisioni è richiesta la presenza di almeno due componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. Nel caso di parità, decide il Presidente.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano d'età.
6. L'OIV ha facoltà di convocare alle proprie sedute i dirigenti dell'Azienda.
7. Il presidente dell'OIV ha facoltà di richiedere alle strutture dell'Azienda, per il tramite della struttura tecnica permanente di supporto, tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei compiti e riferisce al Direttore generale sulle materie di competenza, anche tramite la redazione dei documenti previsti.
8. In casi eccezionali di particolare urgenza e qualora i componenti dell'Organismo siano impossibilitati a riunirsi entro 3 (tre) giorni dalla convocazione del Presidente, l'OIV si riserva, altresì, di poter fornire il parere, su singoli argomenti, in modalità telematica (posta elettronica o video-conferenza), per il tramite del proprio Presidente

Art. 10 (Compenso)

1. Il compenso per l'incarico è determinato nella seguente misura:
 - € 400,00 (quattrocento), per ogni seduta di durata pari o inferiore a 6 (sei) ore
 - € 800,00 (ottocento) per ogni seduta di durata superiore a 6 (sei) ore.
2. Oltre al compenso sarà riconosciuto ad ogni componente il rimborso delle spese documentate.
3. I compensi di cui sopra sono erogati fino ad un tetto massimo di € 5.000,00 annui lordi per ciascun componente.
4. La liquidazione delle competenze avverrà con cadenza trimestrale.

Art. 11 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione del decreto di approvazione.

Art. 12

(Norma finale)

1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme e regolamenti in materia vigenti nel tempo.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIUSEPPE TONUTTI

CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H5010

DATA FIRMA: 13/01/2023 13:48:48

IMPRONTA: 360313BDD7490FE230E24F0ED91C24E3044B03156FE49402DF9E3D4134FF9E78
044B03156FE49402DF9E3D4134FF9E7834C0072ADE542F475C866FA121FCFB41
34C0072ADE542F475C866FA121FCFB4124291D06310203F717F2D2376BD141F0
24291D06310203F717F2D2376BD141F0C88E46369B7F1363D50EEB7623FADE99